



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUN
N. 178 DD. 28.7

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

N.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

Tra

l'Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento, codice fiscale n° 0034052
d'ora in poi denominata "UNITRENTO", rappresentata dal Dirigente della Direzione Didattici
Servizi agli Studenti, dottor Paolo Zanei, nato a Trento il 10 marzo 1969

e

l'azienda/ente

con sede legale in

P.I. d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da nato/a a il in quale
rappresentante legale

congiuntamente denominate "le Parti"

premesse

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del
completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte
orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione
esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare svolte da studenti e da
UNITRENTO.

Art. 2 - Tutor - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale
individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

Art. 3 - Progetto formativo - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base
presente Convenzione contiene:

- IL SEGRETARIO GENERALE
- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
 - b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
 - c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
 - d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 4 - Limiti - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante. Per i neo-laureati si veda l'art. 6 comma d.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto
(interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;

- d) provvede per i tirocini extracurricolari non professionalizzanti ad effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego e a farsi carico delle coperture assicurative laddove non si applichi la norma nazionale o non vi sia contrasto con la normativa regionale/provinciale;
- e) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.
- f) provvede ad erogare al tirocinante neo-laureato l'eventuale indennità in ottemperanza alle normative specifiche vigenti.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle

modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;

h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

Art. 8 - Tirocini area servizio sociale - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 9 - Durata - La presente Convenzione sostituisce le convenzioni di tirocinio eventualmente ancora in essere e decorre dalla data sotto indicata e ha validità sino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali - La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali imposte di registro e di bollo sono a carico delle Parti.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).